



DELIBERA N. 172/25/CONS

**VALUTAZIONE DELLA RAPPRESENTATIVITÀ DEGLI ORGANISMI DI
GESTIONE COLLETTIVA E DELLE ENTITÀ DI GESTIONE INDIPENDENTI
PER L'ANNO 2025 AI SENSI DELL'ART. 8 DELL'ALLEGATO A E
DELL'ALLEGATO B ALLA DELIBERA N. 95/24/CONS. PROROGA DELLA
SCADENZA PER L'INVIO DELLE INFORMAZIONI DA PARTE DEI
SOGGETTI OBBLIGATI.**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 25 giugno 2025;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi*”;

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante “*Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*” e successive modifiche e integrazioni, di seguito LDA;

VISTA la Comunicazione COM (2015) 192 *final* della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 6 maggio 2015, recante “*Strategia per il mercato unico digitale in Europa*”;

VISTA la direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione;

VISTA la direttiva 2019/790/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE e, in particolare, l’articolo 17 (di seguito, anche Direttiva Copyright);

VISTA la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante “*Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020*” e, in particolare, l’art. 9 nel quale sono declinati i principi e criteri direttivi per il recepimento della Direttiva Copyright;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 177, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE”;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato”;

VISTO, in particolare, l’art. 180 LDA, come modificato dall’art. 20, comma 1, della legge 30 dicembre 2023, n. 214, a mente del quale “L’attività di intermediario (...) è esercitata per effettuare la concessione, per conto e nell’interesse degli aventi diritto, di licenze e autorizzazioni per l’utilizzazione economica di opere tutelate, a condizioni economiche ragionevoli e proporzionate al valore economico dell’utilizzo dei diritti negoziati e alla rappresentatività di ciascun organismo di gestione collettiva. Con regolamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sono definiti i criteri per la determinazione della rappresentatività degli organismi di gestione collettiva per ciascuna categoria di diritti intermediati”;

VISTO, inoltre, l’articolo 180-ter della legge del 22 aprile 1941, n. 633, come introdotto dall’articolo 1, comma 1, lett. s), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 177, a mente del quale con regolamento dell’Autorità sono definiti i criteri per la determinazione della maggiore rappresentatività degli organismi di gestione collettiva di settore, le misure di pubblicità volte ad informare della possibilità di concedere le licenze, nonché la procedura con cui può essere esercitata, da parte dei titolari dei diritti, la facoltà prevista di escludere opere o altri materiali protetti dal meccanismo di concessione di licenze collettive estese, di cui al comma 1 dello stesso articolo;

VISTA la direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sulla gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l’uso *on line* nel mercato interno;

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, recante “Attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l’uso *on line* nel mercato interno” (di seguito Decreto);



VISTO il decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante “*Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili*”, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 e, in particolare, l’art. 19, che modifica la LDA e il Decreto;

VISTO il decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano*”, convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 2024, n. 166 e, in particolare, l’articolo 15, che modifica la LDA e il Decreto;

VISTA la delibera n. 396/17/CONS del 19 ottobre 2017, recante “*Attuazione del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, in materia di gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l’uso on line nel mercato interno*” (di seguito anche “*Delibera*”), ed in particolare l’art. 1, comma 3, che istituisce “*il tavolo tecnico finalizzato all’adozione di soluzioni condivise tra i vari soggetti operanti nel settore dei c.d. diritti connessi relativamente a specifiche tematiche correlate all’effettiva implementazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35*”;

VISTA la delibera 392/22/CONS del 10 novembre 2022, recante “*Procedure per il conferimento dei mandati nella gestione dei diritti connessi e adozione delle linee-guida in materia di consultazione dei database degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendenti ai fini della condivisione delle relative informazioni*”;

VISTA la delibera n. 95/24/CONS del 17 aprile 2024, recante “*Regolamento recante attuazione degli articoli 18-bis, 46- bis, 80, 84, 110-ter, 110-quater, 110-quinquies, 110-sexies, 180-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633 come novellata dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 177*” (di seguito, anche Regolamento);

VISTA la delibera n. 469/24/CONS del 26 novembre 2024, recante “*Attuazione della delibera n. 95/24/CONS: integrazioni all’allegato B*”, con la quale sono state apportate modifiche all’Allegato B alla delibera n. 95/24/CONS (di seguito, anche Regolamento);

VISTE, altresì, le “*Precisazioni in merito alla prima applicazione del calcolo della rappresentatività degli organismi di gestione collettiva*”, pubblicate sul sito dell’Autorità in data 17 luglio 2024;

VISTA la delibera n. 142/25/CONS del 27 maggio 2025, recante “*Valutazione della rappresentatività degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione*”

indipendenti per l'anno 2024 ai sensi dell'art. 8 dell'allegato A e dell'allegato B alla delibera n. 95/24/CONS."

VISTO il Decreto del Ministero per i beni e le attività culturali del 26 febbraio 2019 n. 111, recante *"Definizione delle modalità minime comuni relative alla fornitura in via informatica di informazioni da parte degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendenti, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35"*;

VISTO il Decreto del Ministero per i beni e le attività culturali del 22 marzo 2023, n. 131, recante *"Revisione delle disposizioni attuative adottate con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 5 settembre 2018 n. 386 in tema di criteri di ripartizione dei compensi dovuti agli artisti interpreti ed esecutori ai sensi dell'articolo 49, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, di attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multi territoriali per i diritti su opere musicali per l'uso on-line nel mercato interno"*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *"Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità"* come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS;

CONSIDERATO quanto segue in merito al quadro normativo e regolamentare di riferimento:

- l'articolo 8 del Regolamento, unitamente al plesso delle disposizioni contenute al Capo III del medesimo, è in primo luogo da intendersi finalizzato a dare attuazione all'art. 180-ter LDA riguardante le c.d. "licenze collettive estese";
- nel corso della consultazione pubblica, numerosi soggetti hanno formulato richieste di estenderne le previsioni anche agli organismi di gestione collettiva che intermediano diritti esclusivi, quali ad esempio il diritto d'autore di opere musicali, oltre a quelli a compenso elencati all'art. 180-ter LDA;
- nelle more della conclusione dell'*iter* regolamentare, la legge 30 dicembre 2023, n. 214, con l'art. 20, comma 1), ha disposto la modifica dell'art. 180, comma 2, numero 1) LDA, prevedendo che, nell'ambito delle attività di intermediazione per il diritto d'autore, la concessione delle licenze deve avvenire *"a condizioni economiche ragionevoli e proporzionate al valore economico dell'utilizzo dei diritti negoziati e alla rappresentatività di ciascun organismo di gestione collettiva"*. La nuova formulazione dell'articolo in parola prevede, inoltre, che *"Con regolamento dell'Autorità per le garanzie nelle"*



comunicazioni sono definiti i criteri per la determinazione della rappresentatività degli organismi di gestione collettiva per ciascuna categoria di diritti intermediati”;

- pertanto, sulla base di quanto chiarito nelle premesse della delibera n. 95/24/CONS, il criterio del calcolo della rappresentatività ha una valenza generale e trova applicazione per determinare in generale la rappresentatività degli organismi collettivi;
- i criteri enucleati nell’art. 8 del Regolamento ai fini del calcolo della rappresentatività perseguono, dunque, una duplice finalità. In primo luogo, essi consentono di identificare le *collecting* abilitate al rilascio di licenze estese anche a titolari di diritti non aderenti o mandanti di organismi collettivi (c.d. “apolidi”) in ossequio alle disposizioni dell’art.180-ter LDA, e secondo le ulteriori modalità indicate agli artt. 9, 10 e 11 de Regolamento. In secondo luogo, danno attuazione al menzionato art.180, comma 2, LDA, che ha esplicitamente attribuito ad Agcom il compito di definire i criteri per la determinazione della rappresentatività degli organismi di gestione collettiva per ciascuna categoria di diritti intermediati. Tali criteri, infatti, costituiscono un indispensabile elemento di conoscenza nelle trattative tra *collecting* ed utilizzatori.

CONSIDERATO quanto segue nel merito del c.d. calcolo della rappresentatività:

- l’Autorità, nel c.d. Allegato Tecnico, ha inteso ancorare, a regime, ovvero a partire dal 2025, le proprie valutazioni al criterio dell’effettivo impiego delle opere da parte degli utilizzatori, riservandosi, solo per l’anno 2024, l’adozione di un regime transitorio basato sul fatturato. Tale ultimo esercizio è stato portato a compimento con la delibera n. 142/25/CONS del 27 maggio 2025, con la quale sono state approvate le quote di rappresentatività delle *collecting* per l’annualità 2024.
- A partire dall’annualità 2025, invece, il modello di calcolo prevede l’acquisizione dei dati necessari (*data set*) attraverso l’invio di una modulistica *ad hoc* (Modello R), all’uopo predisposta dall’Autorità da inviarsi a tutte le *collecting* legittimamente operanti sul mercato italiano entro il 30 giugno di ogni anno, per essere debitamente compilata e restituita ad Agcom entro il successivo 31 luglio.
- la complessità del modello di calcolo, caratterizzato da un elevato grado di analiticità, allo scopo di ancorare la valutazione a parametri quanto più prossimi all’effettivo consumo delle opere protette e restituire al mercato un dato solido



che possa concorrere al contenimento della conflittualità fino ad ora emersa, rende l'esercizio sia per Agcom che per le *collecting* particolarmente oneroso. Le *collecting* sono, in particolare, chiamate a contribuire attivamente attraverso una articolata categorizzazione del consumo dei propri repertori (sulla base di molteplici criteri: titolari dei diritti; tipi di sfruttamento; utilizzatori rilevanti; criteri per il calcolo della rappresentatività) alla riuscita del modello proposto.

- Nell'ambito dell'esercizio delle ordinarie funzioni di vigilanza sul settore da parte dei competenti uffici dell'Autorità, sono state registrate talune criticità sui tempi del flusso informativo che potrebbero inficiare il rispetto dei termini attualmente previsti per l'invio delle informazioni (31 luglio).

CONSIDERATO che l'allegato B alla delibera n. 95/24/CONS (cd. Allegato tecnico) prevede che *“Entro il 30 giugno di ogni anno, l'Autorità invia agli organismi di gestione collettiva iscritti al registro tenuto dall'Autorità ai sensi dell'art. 40, comma 3, del Decreto, un modello appositamente predisposto, denominato Modello R. Il modello viene restituito dall'organismo di gestione collettiva, compilato in tutte le sue parti, entro 31 luglio”*;

PRESO ATTO della complessità delle attività sottese alla raccolta delle informazioni che le *collecting* devono inviare tramite il modello R che rendono tale raccolta non compatibile con le scadenze fissate attualmente dall'Allegato B del Regolamento;

RITENUTO, per l'effetto, di posporre, al 31 ottobre 2025 e al 30 novembre 2025, i termini, rispettivamente, per l'invio, da parte dell'Autorità, del Modello R alle *collecting* iscritte all'elenco ex articolo 40, comma 3, del Decreto e la scadenza per la sua compilazione e trasmissione da parte delle *collecting* medesime;

UDITA la relazione del Commissario Massimiliano Capitanio, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

Articolo 1

1. Per l'anno 2025, il termine per la trasmissione del modello R di cui all'allegato B della delibera n. 95/24/CONS da parte dell'Autorità alle *collecting* iscritte all'elenco ex articolo 40, comma 3 del Decreto, è postposto al 31 ottobre 2025. Il termine per l'invio del modello compilato da parte delle menzionate *collecting* è conseguentemente fissato al 30 novembre 2025.



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR del Lazio nel termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica.

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 25 giugno 2025

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Massimiliano Capitanio

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Santella